

CAMERA DEI DEPUTATI N° 4346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEMMI, MENEGHETTI, MELELEO, MENSORIO, VITI,
MONGIELLO, MANNINO CALOGERO, VENTRE, CARELLI,
VECCHIARELLI, ORSENIGO, NUCCI MAURO, GALLI,
NENNA D'ANTONIO, NAPOLI**

Presentata il 21 gennaio 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 10 luglio 1984, n 301, il legislatore ha inteso disciplinare le procedure di accesso alla qualifica di primo dirigente dettando a tal proposito norme transitorie e norme a regime. Le norme transitorie prevedevano la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 mediante i seguenti sistemi

a) 50 per cento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo,

b) 30 per cento mediante concorso speciale per esami,

c) 10 per cento mediante corso-concorso di formazione dirigenziale,

d) 10 per cento mediante concorso pubblico per titoli ed esami

In tema di decorrenza delle relative nomine veniva ancorata al 1° gennaio 1985 la decorrenza giuridica delle nomine di cui alle lettere b), c) e d), per coloro che avessero conseguito la promozione mediante scrutinio per merito comparativo la decorrenza della nomina veniva fissata al primo del mese successivo alle delibere dei Consigli di amministrazione.

E' evidente che attesa la data di entrata in vigore della legge (17 luglio 1984) il legislatore dava per scontato, atteso anche il carattere di urgenza che la legge rivestiva per sanare un'intollerabile situazione di vacanza dei posti di funzione dirigenziali, che il procedimento di scrutinio avrebbe comunque avuto termine prima del 1° gennaio 1985. Tanto ciò e' vero che non si e' preoccupato di disciplinare la posizione di ruolo dei vin-

citori dello scrutinio rispetto a quella dei vincitori delle procedure concorsuali nel caso di identità di decorrenze. Peraltro contrariamente alle chiare aspettative del legislatore, si è verificato che in alcune Amministrazioni dello Stato la procedura di scrutinio si è rivelata particolarmente laboriosa e si è conclusa dopo la data del 1° gennaio 1985 con la paradossale conseguenza che, nonostante l'ingresso nelle funzioni dirigenziali sia avvenuto, per i nominativi mediante tale procedura, in

epoca di gran lunga anteriore a quello dei vincitori delle restanti procedure (in molte amministrazioni addirittura tuttora in corso di espletamento) la posizione in ruolo risulta o risulterà essere più vantaggiosa rispetto agli altri.

Il presente articolo enunciando il reale spirito che ha animato il legislatore nell'emanazione della norma, tende appunto a ristabilire gli equilibri alterati dall'applicazione meramente letterale

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

1 L'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che, ferma restando l'eventuale più favorevole decorrenza, le nomine alla qualifica di primo dirigente conferita mediante il sistema di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo, non possono comunque decorrere da data posteriore al 1° gennaio 1985

2 I dipendenti promossi con il predetto sistema precedono nel ruolo di anzianità i vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso articolo 1